

Bruxelles, 9 novembre 2018
(OR. en)

13937/18

LIMITE

CADREFIN 328
SPORT 82
SOC 674
PROCIV 75
JEUN 136
EMPL 509
EDUC 399
ECOFIN 1019
COMPET 743
COHAFA 89
CODEC 1911

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	13392/18
n. doc. Comm.:	9993/18 - COM(2018) 440 final + ADD 1
Oggetto:	Regolamento sul corpo europeo di solidarietà (ESC) 2021-2027 (prima lettura) - <i>Orientamento generale parziale</i> (<i>Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea</i>)

1. Il 13 giugno 2018 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto¹.
2. Il Gruppo "Gioventù" ha esaminato la proposta a più riprese tra luglio e ottobre 2018, sulla base di vari testi riveduti della presidenza².

¹ Doc. 9993/1/18 REV 1 - COM(2018)440 final/2 + ADD1-4

² Docc. 11862/18, 12207/18, 12644/18, 12971/18, 12966/18 e 13392/18.

3. Il 6 novembre 2018, a seguito di una procedura informale di approvazione tacita, il Gruppo "Gioventù" ha raggiunto un accordo sul testo riportato in allegato. Tuttavia, durante detta procedura, tre delegazioni hanno formulato riserve, segnatamente

- SI e CZ, che non sono favorevoli al limite di età di 30 anni per i giovani volontari nel settore degli aiuti umanitari (articolo 15, paragrafo 1), che risulta dall'integrazione del corpo volontario europeo di aiuto umanitario nel corpo europeo di solidarietà (articolo 1, paragrafo 1, articoli 10 e 11 e disposizioni correlate); e
- FR, che mette in discussione il ricorso agli atti delegati (articoli 19 e 29, allegato e disposizioni correlate) in questa proposta.

4. La Commissione mantiene una riserva generale su qualsiasi modifica della proposta, in attesa della posizione del Parlamento europeo.

5. Tenendo presente che esiste un'ampia maggioranza favorevole al testo allegato nella sua forma attuale, il Comitato dei rappresentanti permanenti è invitato a

- rispondere alle suddette preoccupazioni espresse dalle delegazioni SI, CZ e FR, e
- sottoporre al Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" il testo riportato in allegato al fine di raggiungere un orientamento generale parziale su questo fascicolo nella sessione del 26 e 27 novembre 2018.

2018/0230 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti
[regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4,
l'articolo 166, paragrafo 4, e l'articolo 214, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

³ GU C [...], del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...], del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Questo valore universale e comune guida le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà.
- (2) Il discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà (il "programma") allo scopo di creare occasioni per i giovani in tutta l'Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, facendo un'esperienza non solo lavorativa ma anche umana senza pari.
- (3) Nella sua comunicazione "Un corpo europeo di solidarietà", del 7 dicembre 2016⁵, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali e locali negli sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro.
- (4) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sottolinea che la solidarietà è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea indica inoltre che detto principio è uno dei pilastri dell'azione esterna dell'UE.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpo europeo di solidarietà [COM(2016) 942 final].

- (5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori.
- (6) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero consentire contributi concreti e validi dei giovani ed essere di elevata qualità, dovrebbero cioè rispondere a esigenze sociali insoddisfatte, contribuire a rafforzare le comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze preziose, essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene.

- (7) Il corpo europeo di solidarietà costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre pertinenti politiche dell'Unione, come la strategia dell'UE per la gioventù, e con altri pertinenti programmi dell'UE, in particolare Erasmus+ e i programmi successori. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo⁶ e del corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario")⁷. Dovrebbe stabilire due sezioni di attività al fine di permettere la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali e la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo volontario europeo di aiuto umanitario). Il corpo europeo di solidarietà inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro della garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà e di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche.
- (8) Per quanto riguarda l'interpretazione della normativa pertinente a livello di Unione, sia le attività di volontariato transfrontaliere nell'ambito del corpo europeo di solidarietà sia le attività di volontariato che continuano a essere sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle svolte nell'ambito del servizio volontario europeo.

⁶ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

⁷ Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario") (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

- (9) Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi.
- (10) Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; esse possono assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'animazione socioeducativa, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità – in particolare l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e la cultura, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.
- (11) Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva e l'occupabilità dei giovani. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.

- (12) I tirocini e le esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro e favorire il loro inserimento sostenibile in esso. Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i principi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini⁸. I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all'attività. Le attività di tirocinio e di lavoro sono facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall'organizzazione partecipante. In quanto organizzazioni partecipanti, dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.
- (13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale o ospitante. Tali progetti costituiscono un'occasione per sperimentare idee e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo o a dedicarsi alla fondazione di associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

⁸ Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

- (14) I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà sostiene le attività di rete mirate a rafforzare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti nei confronti di questa comunità, a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze utili. Tali attività contribuiscono anche a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere pareri di giovani e organizzazioni partecipanti sull'attuazione dell'iniziativa.
- (15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità e l'accessibilità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno linguistico, assicurazione complementare e sostegno amministrativo prima, durante e dopo l'attività. Si dovrebbe assicurare la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà, ad esempio tramite l'ulteriore uso dello Youthpass. La sicurezza e l'incolumità dei volontari restano di fondamentale importanza e i volontari non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali.
- (16) Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale⁹.

⁹ Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

- (17) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà. L'ottenimento di un marchio di qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.
- (18) I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito dovrebbero essere rivalutato periodicamente e potrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione non sono più soddisfatte.
- (19) Un soggetto che intenda chiedere un finanziamento per offrire attività nell'ambito del corpo europeo di solidarietà dovrebbe avere prima ottenuto un marchio di qualità come prerequisito. Tale obbligo non si applica alle persone fisiche che richiedono un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti al corpo europeo di solidarietà per i loro progetti di solidarietà.
- (20) Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgeranno attività connesse all'accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà, a seconda dei casi. In una funzione di sostegno svolgeranno attività relative all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e l'orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività.
- (21) Dovrebbe essere agevolata l'espansione dei progetti del corpo europeo di solidarietà. Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del corpo europeo di solidarietà a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

- (22) Gli organismi di attuazione, le organizzazioni partecipanti e i giovani che partecipano all'iniziativa dovrebbero essere aiutati dai centri risorse del corpo europeo di solidarietà a incrementare la qualità dell'attuazione delle attività del corpo europeo di solidarietà e a migliorare l'individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività, anche rilasciando certificati Youthpass.
- (23) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole all'iniziativa e fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-attività, così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro.
- (24) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere ulteriormente sviluppato tenendo conto del quadro europeo di interoperabilità¹⁰, che fornisce orientamenti specifici sulle modalità per istituire servizi pubblici digitali interoperabili ed è attuato negli Stati membri e negli altri membri dello Spazio economico europeo mediante quadri nazionali di interoperabilità. Il quadro fornisce alle pubbliche amministrazioni 47 raccomandazioni concrete su come migliorare la governance delle loro attività di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità.
- (25) Al presente programma si applica il regolamento [nuovo regolamento finanziario]¹¹ (il "regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione [COM(2017) 134 final].

¹¹ [In attesa di riferimento al regolamento finanziario].

- (26) In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹³, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹⁴ la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (27) Il corpo europeo di solidarietà è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni e la partecipazione alle attività offerte dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà.

¹² Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹³ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

¹⁵ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- (28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare, nonché dalla povertà di alcune zone periurbane. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'*acquis* di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.
- (29) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il [25%] della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e revisione.
- (30) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il periodo 2021-2027 che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹⁶.

¹⁶ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

- (31) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Nel caso delle sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.
- (32) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.
- (33) Per massimizzare l'incidenza del corpo europeo di solidarietà, dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire ai paesi partecipanti e ad altri programmi dell'Unione di rendere disponibili finanziamenti aggiuntivi conformemente alle norme del corpo europeo di solidarietà.
- (34) A norma dell'[articolo 88 della nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione degli PTOM]¹⁷ le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.

¹⁷ [In attesa del riferimento alla nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione degli PTOM].

- (35) In considerazione dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"¹⁸, il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Tali misure saranno monitorate regolarmente e valutate.
- (36) In conformità del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame.
- (37) Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
- (38) A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, incoraggiandole a sostenere le attività del corpo europeo di solidarietà. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave.

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE [COM(2017) 623 final].

- (39) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente e, se del caso, in partenariato con le organizzazioni non governative, le organizzazioni giovanili e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà.
- (40) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento.
- (41) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in vigore. L'attuazione generale del programma dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus], mentre le azioni di cui al capo IV del programma dovrebbero essere gestite principalmente in modo diretto. La Commissione dovrebbe consultare regolarmente i principali portatori di interessi, tra cui le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del corpo europeo di solidarietà.
- (42) Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente può essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus].

- (43) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.
- (44) Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali.
- (45) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.
- (46) Al fine di semplificare gli obblighi applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfetarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario alle persone fisiche interessate.

¹⁹ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

²⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(47) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95²¹, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. Al fine di rivedere e/o integrare gli indicatori di performance del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

²¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

- (48) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea²². In particolare, il presente regolamento si propone di garantire il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (49) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. [Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'Unione efficaci.]
- (50) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

²² Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

- (51) Il [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] dovrebbero essere abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.
- (52) Al fine di garantire la continuità del finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il corpo europeo di solidarietà (il "programma") con due sezioni di attività:

- a) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali e
- b) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo volontario europeo di aiuto umanitario).

2. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "*attività di solidarietà*": un'attività temporanea di elevata qualità che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle norme in materia di salute, incolumità e sicurezza;

- (2) "*candidato registrato*": una persona di età compresa tra 17 e 30 anni che risiede legalmente in un paese partecipante e si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà per esprimere l'interesse a impegnarsi in un'attività di solidarietà, ma che non partecipa ancora a tale attività;
- (3) "*partecipante*": una persona di età compresa tra 18 e 30 anni che risiede legalmente in un paese partecipante, si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà;
- (4) "*giovani con minori opportunità*": giovani che si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici, di salute o a causa di disabilità e difficoltà scolastiche; o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- (5) "*organizzazione partecipante*": qualsiasi soggetto pubblico o privato (locale, regionale, nazionale o internazionale), con o senza scopo di lucro, che abbia ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà;
- (6) "*attività di volontariato*": un'attività di solidarietà che si svolge come attività volontaria non retribuita per un periodo massimo di 12 mesi;
- (7) "*tirocinio*": un'attività di solidarietà che si svolge per un periodo da due a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà;
- (8) "*lavoro*": un'attività di solidarietà che si svolge per un periodo da 3 a 12 mesi, retribuita dall'organizzazione partecipante che impiega il partecipante al corpo europeo di solidarietà;
- (9) "*progetto di solidarietà*": un'attività di solidarietà non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti al corpo europeo di solidarietà, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo;

- (10) *"marchio di qualità"*: una certificazione attribuita a un'organizzazione partecipante che intende offrire attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in qualità di ospite e/o con una funzione di sostegno;
- (11) *"centri risorse del corpo europeo di solidarietà"*: le ulteriori funzioni svolte dalle agenzie nazionali designate per sostenere lo sviluppo, l'attuazione e la qualità delle attività condotte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà e l'individuazione delle competenze acquisite dai partecipanti grazie alle attività di solidarietà;
- (11 bis) *"portale del corpo europeo di solidarietà"*: uno strumento interattivo basato su internet, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e gestito sotto la responsabilità della Commissione, che fornisce servizi online volti a contribuire all'attuazione di qualità del corpo europeo di solidarietà, integrando le attività delle organizzazioni partecipanti, tra cui informazioni sul corpo europeo di solidarietà, registrazione dei partecipanti, ricerca di partecipanti, pubblicità e ricerca di attività di solidarietà, ricerca di potenziali partner per i progetti, sostegno alla creazione di contatti e alle offerte di attività di solidarietà, attività di formazione, comunicazione e messa in rete, informazione e notifica circa le opportunità, messa a punto di un meccanismo di riscontro sulla qualità delle attività di solidarietà e altre novità pertinenti relative al corpo europeo di solidarietà;
- (12) *"strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento"*: strumenti che consentono ai portatori di interessi di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell'apprendimento non formale e informale in tutta l'Unione. Tutti i partecipanti riceveranno, dopo aver completato l'attività, un certificato attestante i risultati dell'apprendimento e le competenze sviluppate durante l'attività, come Europass o Youthpass;

- (13) *"attività di aiuto umanitario"*: un'attività di sostegno ad operazioni di aiuto umanitario post-crisi e a lungo termine in paesi terzi destinate a fornire un'assistenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in circostanze eccezionali provocate dall'uomo o di calamità naturali, comprese le operazioni di assistenza, soccorso e protezione durante le crisi umanitarie in corso o dopo, misure di sostegno che garantiscano l'accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell'aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle calamità e la riduzione del loro rischio di insorgenza, a collegare aiuto, risanamento e sviluppo e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;
- (14) *"paese terzo"*: un paese che non è membro dell'Unione;
- (15) *"paese terzo associato al programma"*: un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione per partecipare al programma e che soddisfa tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento per gli Stati membri;
- (16) *"paese terzo non associato al programma"*: un paese terzo che non partecipa pienamente al programma, ma i cui soggetti giuridici possono eccezionalmente beneficiare del programma, in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, affrontando sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale.

2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, in particolare quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze e facilitandone l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro.
3. Gli obiettivi del programma sono attuati nell'ambito delle seguenti sezioni di attività:
 - a) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali, di cui all'articolo 6;
 - b) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo volontario europeo di aiuto umanitario), di cui all'articolo 10.

CAPO II

AZIONI DEL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 4

Azioni del corpo europeo di solidarietà

1. Il programma persegue gli obiettivi di cui all'Articolo 3 mediante i seguenti tipi di azioni:
 - a) attività di volontariato, di cui agli articoli 7 e 11;
 - b) tirocini e lavori, di cui all'articolo 8;
 - c) progetti di solidarietà, di cui all'articolo 9;
 - d) attività di rete, di cui all'articolo 5;
 - e) misure di qualità e di sostegno, di cui all'articolo 5.

2. Il programma sostiene le attività di solidarietà che presentano un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio grazie alle seguenti caratteristiche:
- a) il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell'apprendimento e la cooperazione;
 - b) la capacità di integrare altri programmi e politiche a livello locale, regionale, nazionale, unionale e internazionale;
 - c) la dimensione europea di tematiche, obiettivi, metodi, risultati attesi e altri aspetti delle attività di solidarietà;
 - d) l'impostazione volta a coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi;
 - e) il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.
3. Le attività di solidarietà sono attuate conformemente alle prescrizioni specifiche stabilite per ciascun tipo di attività svolta nel quadro del programma di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, come pure ai quadri normativi applicabili nei paesi partecipanti.
4. I riferimenti al servizio volontario europeo nella legislazione dell'Unione si intendono come comprendenti le attività di volontariato a norma sia del regolamento (UE) n. 1288/2013 sia del presente regolamento.

Articolo 5

Azioni comuni a entrambe le sezioni

1. Le attività di rete, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sono realizzate a livello nazionale o transfrontaliero e mirano a:
 - a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di buona qualità a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà;
 - b) attrarre nuovi giovani e nuove organizzazioni partecipanti;
 - c) dare la possibilità di fornire un feedback sulle attività di solidarietà; e
 - d) contribuire allo scambio di esperienze e rafforzare il senso di appartenenza tra le persone fisiche e i soggetti che partecipano al corpo europeo di solidarietà e sostenerne così effetti positivi più ampi.
2. Le misure di qualità e di sostegno, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), comprendono:
 - a) misure volte a garantire la qualità e l'accessibilità delle attività di volontariato, dei tirocini o dei lavori, tra cui la formazione, il sostegno linguistico, l'assicurazione complementare, il sostegno prima o dopo l'attività di solidarietà, l'ulteriore uso di Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà per i partecipanti, lo sviluppo delle capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti;
 - b) lo sviluppo e la gestione di un marchio di qualità per i soggetti che intendono offrire attività di solidarietà per il corpo europeo di solidarietà;
 - c) le attività dei centri risorse del corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle azioni del corpo europeo di solidarietà e la convalida dei risultati;

- d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale del corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web.

CAPO III

PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI AD ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ RIVOLTE ALLE SFIDE SOCIALI

Articolo 6

Obiettivo e tipi di azioni

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali" contribuiscono in particolare ad accrescere la coesione, la solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, rispondendo anche alle sfide sociali con uno sforzo particolare volto a promuovere l'inclusione sociale.
2. La sezione sostiene le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), nei seguenti modi:
 - a) attività di volontariato, di cui all'articolo 7;
 - b) tirocini e lavori, di cui all'articolo 8;
 - c) progetti di solidarietà, di cui all'articolo 9;
 - d) attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano a questa sezione conformemente all'articolo 5;
 - e) misure di qualità e di sostegno conformemente all'articolo 5.

Articolo 7

Attività di volontariato nell'ambito di attività di solidarietà

1. Le attività di volontariato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componente di apprendimento e formazione, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato.
2. Le attività di volontariato possono avvenire in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontaliere) o nel paese di residenza del partecipante (nazionali).

Articolo 8

Tirocini e lavori

1. Un tirocinio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è basato su un contratto scritto di tirocinio conforme al quadro normativo applicabile del paese in cui si svolge, come opportuno, e tiene conto dei principi del quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). I tirocini non sostituiscono i lavori.
2. Un lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è basato su un contratto di lavoro conforme al quadro normativo nazionale del paese partecipante in cui è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non supera i 12 mesi nei casi in cui la durata del contratto di lavoro superi i 12 mesi.
3. I tirocini e i lavori includono una componente di apprendimento e formazione.
4. I tirocini e i lavori possono svolgersi in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontalieri) o nel paese di residenza del partecipante (nazionali).

Articolo 9

Progetti di solidarietà

Un progetto di solidarietà di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), non sostituisce i tirocini e/o i lavori.

CAPO IV

CORPO VOLONTARIO EUROPEO DI AIUTO UMANITARIO

Articolo 10

Obiettivo e tipi di azioni

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Corpo volontario europeo di aiuto umanitario" contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili o colpite da calamità.
2. Le azioni di cui al presente capo si effettuano nel rispetto dei principi di aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.
3. La sezione sostiene le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), nei seguenti modi:
 - a) attività di volontariato, di cui all'articolo 11;
 - b) attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano a questa sezione conformemente all'articolo 5;
 - c) misure di qualità e di sostegno conformemente all'articolo 5 con particolare attenzione alle misure volte a garantire l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti.

Articolo 11

Attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario

4. Le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componente di apprendimento e formazione, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori e si basano su un accordo scritto di volontariato.
5. Le attività di volontariato nell'ambito di questa sezione possono essere effettuate solo nelle regioni dei paesi terzi:
 - a) in cui si svolgono attività e operazioni di aiuto umanitario; e
 - b) in cui non sono in corso conflitti armati internazionali o non internazionali.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 12

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [1 260 000 000 EUR a prezzi correnti.]
- 1 bis. (nuovo) Con un massimo del 20% per le attività nazionali, il sostegno finanziario alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) è
 - indicativamente dell'86% per il volontariato di cui all'articolo 7 e i progetti di solidarietà,
 - indicativamente dell'8% per i tirocini o i lavori, o entrambi, e
 - del 6% al massimo per il volontariato di cui all'articolo 11.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

3. Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1° gennaio 2021.
4. [Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della [lettera c) del medesimo articolo]. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.]

Articolo 13

Forme di finanziamento dell'UE e metodi di attuazione

1. Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario e di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [62, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.
3. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [*successore del regolamento sul fondo di garanzia*].
4. Per le selezioni nell'ambito della gestione diretta e indiretta, il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE AL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 14

Paesi partecipanti

1. Gli Stati membri e i paesi e territori d'oltremare possono partecipare alle attività di volontariato, ai tirocini, ai lavori, ai progetti di solidarietà, alle attività di rete e alle misure di qualità e di sostegno di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 11.
2. Possono partecipare alle attività di volontariato, alle attività di rete e alle misure di qualità e di sostegno di cui agli articoli 5 e 7 anche:
 - a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
 - b) i paesi in via di adesione, i candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
 - c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

- d) [altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo
- garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;
 - non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
 - garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.]
3. I paesi di cui al paragrafo 2 partecipano pienamente al programma solo nella misura in cui soddisfano tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.
4. Qualsiasi paese terzo non associato al programma, in particolare i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, può partecipare alle attività di volontariato e di rete di cui agli articoli 5 e 7.

Articolo 15

Partecipazione delle persone fisiche

1. I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà o ricevono sostegno per provvedere alla registrazione. Al momento di iniziare un'attività di volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà un giovane ha tuttavia almeno 18 anni e non più di 30.
- 2.(nuovo) In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti provvedono affinché si adottino misure specifiche ed efficaci per promuovere l'inclusione sociale e pari condizioni di accesso, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità.

Articolo 16

Organizzazioni partecipanti

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati e di organizzazioni internazionali, con o senza scopo di lucro, a condizione che abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.
2. Una domanda presentata da un soggetto per diventare un'organizzazione partecipante al corpo europeo di solidarietà è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo in base ai principi seguenti: parità di trattamento; pari opportunità e non discriminazione; non sostituzione al lavoro; offerta di attività di elevata qualità con una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale; adeguate modalità di formazione, lavoro e volontariato; ambiente e condizioni sicuri e dignitosi; e "principio del divieto del fine di lucro" in conformità del regolamento finanziario. I principi di cui sopra permettono di stabilire se le attività di detta entità siano conformi alle prescrizioni del corpo europeo di solidarietà.

3. In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio è rivalutato periodicamente e può essere revocato.
4. I soggetti che hanno ottenuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà hanno accesso al portale del corpo europeo di solidarietà in qualità di ospite, con una funzione di sostegno o entrambi e possono presentare offerte di attività di solidarietà ai candidati registrati.
5. Il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà non comporta automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.
6. Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un'organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell'Unione.
7. Per le organizzazioni che partecipano nell'ambito di attività di cui all'articolo 11 l'incolumità e la sicurezza dei volontari sono una priorità.

Articolo 17

Accesso al finanziamento del corpo europeo di solidarietà

I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come prerequisito per ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 9, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà.

CAPO VII

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 18

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'[articolo 110] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite mediante l'agenzia nazionale. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30.

Articolo 19

Monitoraggio e relazioni

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.
2. Al fine di assicurare la valutazione efficace del programma in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato al fine di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per completare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio, da parte dei beneficiari dei fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5], del regolamento finanziario. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell'Unione e agli Stati membri.

Articolo 20

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione [entro il 31 dicembre 2024]. Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente.
3. Fatte salve le prescrizioni di cui al capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 23, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.
4. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dei risultati e dell'impatto del programma.
5. La Commissione comunica i risultati delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO VIII

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Articolo 21

Informazione, comunicazione e diffusione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
3. Le agenzie nazionali sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione, la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese.

CAPO IX

SISTEMA DI GESTIONE E AUDIT

Articolo 22

Autorità nazionale

In ciascun paese partecipante al corpo europeo di solidarietà le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus] agiscono anche in qualità di autorità nazionali nel quadro del corpo europeo di solidarietà. L'articolo 23, paragrafi 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del [nuovo regolamento Erasmus] si applica per analogia al corpo europeo di solidarietà.

Articolo 23

Agenzia nazionale

1. In ciascun paese partecipante al corpo europeo di solidarietà le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus] nei rispettivi paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro del corpo europeo di solidarietà. L'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del [nuovo regolamento Erasmus] si applica per analogia al corpo europeo di solidarietà.
2. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2, del [nuovo regolamento Erasmus], l'agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del corpo europeo di solidarietà che figurano negli atti di esecuzione di cui all'articolo 18, in conformità dell'articolo [62, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi)], del regolamento finanziario.
3. Per i paesi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, se per un dato paese non è designata un'agenzia nazionale, questa è istituita in conformità dell'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del [nuovo regolamento Erasmus].

Articolo 24

Commissione europea

1. Le norme che si applicano al rapporto tra la Commissione e un'agenzia nazionale sono definite, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24 del [nuovo regolamento Erasmus], in un documento scritto che:
 - a) stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell'Unione destinati alle sovvenzioni;
 - b) comprende il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale cui viene erogato il sostegno dell'Unione;
 - c) specifica gli obblighi di rendicontazione dell'agenzia nazionale.
2. Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti finanziamenti:
 - a) finanziamenti per le sovvenzioni, nel paese partecipante interessato, delle azioni del corpo europeo di solidarietà la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;
 - b) un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione dell'agenzia nazionale, definito secondo le modalità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del [nuovo regolamento Erasmus].
3. La Commissione stabilisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non mette a disposizione dell'agenzia nazionale i fondi del corpo europeo di solidarietà prima di avere formalmente approvato il programma di lavoro dell'agenzia nazionale.

4. Sulla base delle prescrizioni di conformità previste per le agenzie nazionali di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del [nuovo regolamento Erasmus], la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, la dichiarazione di gestione dell'agenzia nazionale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo debitamente conto delle informazioni fornite dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al corpo europeo di solidarietà.
5. Dopo avere valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni.
- 6.(nuovo) Qualora la Commissione non potesse accettare la dichiarazione della gestione annuale o il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, oppure nel caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 25

Audit

1. Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'[articolo 127] del regolamento finanziario.
2. L'autorità nazionale designa un organismo di audit indipendente. L'organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione di cui all'[articolo 155, paragrafo 1,] del regolamento finanziario.

3. L'organismo di audit indipendente:
- a) dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;
 - b) garantisce che i propri audit rispettino i principi di audit accettati a livello internazionale; e
 - c) non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale di cui all'articolo 23 ed è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale.
4. L'organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione dell'agenzia nazionale.

CAPO X

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 26

Principi del sistema di controllo

1. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del corpo europeo di solidarietà gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa le prescrizioni minime per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente.
2. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

3. Per quanto riguarda i fondi trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell'audit unico e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF").

Articolo 27

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO XI

COMPLEMENTARITÀ

Articolo 28

Complementarità dell'azione dell'Unione

1. Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari alle politiche, agli strumenti e ai programmi pertinenti a livello dell'Unione, in particolare il programma Erasmus, come pure alle reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà.

2. Le azioni del corpo europeo di solidarietà non sostituiscono ma sono coerenti e complementari anche alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale nei paesi partecipanti. A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle azioni nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un'azione efficiente ed efficace.
3. Le azioni del corpo europeo di solidarietà nei paesi terzi di cui all'articolo 11 sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, la politica di allargamento, la politica di vicinato e il meccanismo di protezione civile dell'Unione.
4. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. A ciascun contributo a un'azione si applicano le norme del rispettivo programma dell'Unione contribuente. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
5. [Se il programma e i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) di cui all'articolo 1 del [regolamento (UE) XX CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero delle somme indebitamente versate.]

6. [Le azioni ammissibili nel quadro del programma che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma e soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte, ma non sono finanziate a causa di vincoli di bilancio, possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell'articolo [65], paragrafo 7, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni] e dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.]

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 è conferito alla Commissione per la durata del programma.
3. La delega di potere di cui all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

Abrogazione

I regolamenti (UE) [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 32

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate a norma del [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] o del regolamento (UE) n. 375/2014. Detti regolamenti continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] o del regolamento (UE) n. 375/2014.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 12, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.
4. Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli dalle azioni svolte nel contesto del programma "corpo europeo di solidarietà (2018-2020)" a quelle da attuare nell'ambito del presente programma.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

Indicatori per il monitoraggio e la rendicontazione:

- a) il numero di partecipanti ad attività di solidarietà;
 - b) la percentuale di partecipanti provenienti da un contesto di minori opportunità; e
 - c) il numero di organizzazioni titolari del marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.
-